



===== SALERNO PULITA =====
===== società per azioni =====
===== STATUTO =====

ART. 1 - DENOMINAZIONE

Ai sensi degli artt. 112 ss. del D.Lgs. 267/00 è costituita una società per azioni con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico, soggetta al controllo e all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Salerno con la denominazione di

"SALERNO PULITA S.p.a."

ART. 2 - SOCI

1 - La società può essere partecipata esclusivamente da enti pubblici, i quali - ai sensi dell'art.113 comma 5 sub c) D.Lgs 267/00 - hanno obbligo di esercitare sulla società partecipata, controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

ART. 3 - SEDE

1 - La società ha sede legale in Salerno.
2 - La società ha facoltà di istituire, sia in Italia che all'estero, uffici, stabilimenti, agenzie e rappresentanze e di sopprimerli con facoltà di modifica della sede legale da parte dell'organo amministrativo sempre all'interno del territorio del Comune di Salerno.

ART. 4 - DURATA

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 salvo proroga o anticipato scioglimento con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

ART. 5 - OGGETTO

1 - La società ha per oggetto:
prestazioni di servizi concernenti attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione, di sanificazione, di manutenzione di edifici, di aree scoperte e coperte, di arenili, di zone di verde, il risanamento ambientale di corsi d'acqua anche marini, fasce spondali, fiumi e valloni.

La società potrà compiere attività per la realizzazione, la manutenzione e la gestione di strutture inerenti servizi ricreativi, sportivi, di spettacolo e di ristoro.

La società potrà effettuare servizi di trasloco per conto terzi nonché attività di vigilanza e custodia, anche per conto terzi.

E' altresì dato alla società provvedere alla raccolta, selezione, trasporto, stoccaggio, commercio, riutilizzo, l'importazione e l'esportazione, lo smaltimento e la trasformazione di tutti i rifiuti e loro derivati, destinati al riciclo, così come definito dalla normativa vigente o in ogni caso di prodotti riciclabili previsti dalla normativa, globalmente o delle singole fasi sopra elencate non tassativamente, per conto proprio o per conto terzi nonché dei rifiuti solidi urbani, speciali non pericolosi, speciali assimilabili agli urbani speciali pericolosi.

La società potrà, pertanto, avvalersi di attrezzature speciali nonché provvedere alla costruzione e gestione di impianti funzionali all'esercizio di tali attività;

* la gestione del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani, di quelli dichiarati assimilabili agli urbani e degli speciali inerti, intesa quale raccolta, raccolta differenziata, trasporto, recupero e smaltimento, compreso, se necessario, il controllo degli impianti di smaltimento dopo la loro chiusura, la raccolta, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi, rifiuti ospedalieri, rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, rifiuti di imballaggio provenienti da insediamenti industriali e commerciali.

* la progettazione, la realizzazione e la gestione di tutti gli impianti necessari al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti di cui sopra e comunque tutte le attività afferenti i servizi di pulizie ed igiene, sia a rilevanza economica che a rilevanza non

ALLEGATO "B"
atto notar G.Monica
del 4 dicembre 2018
Raccolta N. 24353

- economica, ai sensi dell'art.113 e 113 bis del d.lgs. 267/00. =====
- * lo spazzamento, la pulizia e la rimozione di rifiuti da strade, piazze ed aree di circolazione in genere, pubbliche e private, ivi compresi siti industriali, l'attività di guardiana di strutture pubbliche e private e la pulizia delle caditoie. =====
 - In particolare la società potrà compiere tutte le attività previste dall'Albo Gestori Ambientali e quindi: =====
 - * raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati;
 - * raccolta e trasporto di rifiuti ingombranti/raccolta differenziata di rifiuti urbani; =====
 - * raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi (articolo 184, comma 2, lettera e, del D.Lgs. 152/2006 e succ. mm ed int.); =====
 - * attività esclusiva di trasporto di rifiuti urbani da centri di stoccaggio a impianti di smaltimento finale Raccolta e trasporto di differenti e specifiche frazioni merceologiche di rifiuti conferite in uno stesso contenitore (raccolta multimateriale di rifiuti urbani) =====
 - * attività di spazzamento meccanizzato; =====
 - * gestione dei centri di raccolta rifiuti urbani; =====
 - * raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi; =====
 - * raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi; =====
 - * attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi; =
 - * bonifica di siti =====
 - * bonifica dei beni contenenti amianto =====
 - * attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: =====
 - * materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi; =====
 - * materiali d'attrito, materiali isolanti (pannelli, cospelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto; =====
 - * trasporto dei propri rifiuti ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del D. Lgs 152/2006 e successive mm. ed int; =====
 - * gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature ai sensi del D.M. 8 marzo 2010, n. 65; =====
 - * recupero di materia – compresi i rifiuti recuperabili da RSU e da rifiuti speciali non pericolosi assimilati per la produzione di combustibile da rifiuti, nonché rifiuti compostabili; =====
 - * recupero energetico – utilizzazione di rifiuti non pericolosi come combustibili o come altro mezzo per produrre energia; =====
 - * recupero ambientale – utilizzo di rifiuti non pericolosi per la restituzione di aree degradate ad usi produttivi o sociali attraverso rimodellamenti morfologici; =====
 - * messa in riserva di rifiuti non pericolosi destinati ad attività di recupero; =====
 - * realizzazione e gestione per nuovi impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti e varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio nonché modifiche o variazioni gestionali di impianti già autorizzati, nuove attività di recupero o di smaltimento di rifiuti in un impianto già esistente, precedentemente utilizzato o adibito ad altre attività ai sensi degli art. 208 e 210 Dlgs 152/2006 e successive mm ed int.;
 - * realizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione ai sensi dell'art. 211 Dlsg 152/2006 e successive mm ed int.; =====
 - * impianti di stoccaggio provvisorio e/o trattamento con o senza recupero =====
 - * stoccaggio in cumuli; =====

- * stoccaggio in contenitori e serbatoi fuori terra; =====
- * stoccaggio in vasche fuori terra; =====
- * bonifica dei contenitori; =====
- * impianti di stoccaggio e trattamento di oli esausti; =====
- * centri di raccolta e trattamento di RAEE; =====
- * impianti mobili di smaltimento o di recupero; =====

2 - La società ha per oggetto altresì la gestione di attività cimiteriali, ed in particolare:

- la costituzione, la gestione e la manutenzione di impianti elettrici per l'illuminazione votiva di strutture funerarie, per l'illuminazione pubblica dei viali e per l'illuminazione di tutti gli altri ambienti insistenti nei cimiteri di enti pubblici e privati; =====
- la gestione amministrativa degli utilizzatori di tali impianti; =====
- la costituzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici civili, industriali, commerciali, monumentali, cimiteriali, completi di impianti e di opere connesse ed accessorie; =====
- la costituzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti elettrici, elettronici, di riscaldamento, idrosanitari, di sollevamento; =====
- la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la pulizia di aree sistemate a verde;
- la gestione completa di plessi cimiteriali (cosiddetta "Global service") inclusi quindi l'illuminazione votiva, i servizi di pulizia di aree pubbliche all'aperto e chiuse e delle strutture funerarie private, i servizi necrofori quali inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, trasferimenti di salme (all'interno del plesso cimiteriale), i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria di strutture funerarie collettive e di singoli privati, la fornitura e la manutenzione di piante ornamentali, fiori e arredo funerario, la gestione relativa all'apertura, alla chiusura ed alla custodia di plessi cimiteriali. Le predette attività sono elencate a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, potendo, come si è detto, la società compiere tutte le attività connesse ad una gestione globale dei servizi cimiteriali, richiesti da enti pubblici e privati, nonché dai privati cittadini. =====

3 - La società può, inoltre, eseguire ogni altra attività e servizio attinente o connesso all'oggetto, nessuno escluso, ivi compresa la realizzazione di opere di infrastrutture da destinare all'ampliamento dei propri servizi, nonché effettuare ricerche, progettazioni e studi di settore, ai fini anche dell'acquisizione e sperimentazione di nuove tecnologie in relazione alle attività ecologiche in oggetto. =====

4 - La società realizza e gestisce tali attività e servizi direttamente, "per conto", in convenzione, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma e può, altresì, effettuare dette attività e servizi, a seguito di richieste di terzi, siano esse persone fisiche, enti pubblici o privati anche non soci. =====

5 - La società può svolgere attività commerciali collegate complementari all'oggetto sociale e compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale. =====

6 - La società può costituire società e assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze, quote, partecipazioni in società, imprese o consorzi di imprese ex art.2602 codice civile, aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, sia italiane che estere. Laddove la società eserciti le attività previste all'art.4 comma 2 lett.d) del D.Lgs 175/2016 è fatto divieto di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società, fatte salve le diverse disposizioni di legge regionali in materia. =====

7 - La società può contrarre mutui, richiedere fidi, scontare e sottoscrivere effetti sia con istituti pubblici che privati, concedere e ricevere fidejussioni e ipoteche di ogni ordine e grado ed emettere obbligazioni. =====

8 - La società assicura agli utenti ed ai cittadini le informazioni inerenti ai servizi gestiti. =====

9 - La società deve operare in via prevalente con il Comune di Salerno o con gli altri enti partecipanti o affidanti. =====

10 - Ai sensi dell'art.16 comma 3 D.Lgs. 175/2016, oltre l'80 per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. =====

ART. 6 - DOMICILIO =====

Il domicilio dei soci, degli Amministratori, dei Sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali. =====

ART. 7 - CAPITALE =====

1- Il capitale sociale è di euro 774.133,00 (settecentosettantaquattromilacentotrentatré) ed è diviso in numero di 774.133 azioni del valore nominale di un euro ciascuna. =====

2- Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'assemblea straordinaria ed alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile in materia. =====

3- L'aumento del capitale sociale può essere realizzato anche con conferimenti di beni in natura. Il diritto di opzione può essere escluso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2441 del Codice Civile. =====

4- La quota del Comune di Salerno dovrà comunque risultare prevalente rispetto a quella degli altri soci e non potrà mai essere inferiore al 51% dell'intero capitale sociale. =====

ART. 8 - PATRIMONI DESTINATI =====

1- La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447 bis e ss. c.c. =====

2- La deliberazione è adottata dall'organo amministrativo. =====

ART. 9 - FINANZIAMENTI DEI SOCI =====

1 - La società potrà chiedere finanziamenti esclusivamente ai soci iscritti da almeno tre mesi sul libro soci e titolari di una quota pari almeno al 2% del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato: tali finanziamenti qualora concessi da tutti i soci proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione, dovranno intendersi non fruttiferi di interessi salvo che la fruttuosità degli stessi non consti da delibera assembleare assunta all'unanimità. =====

2 - Possono essere emesse azioni di risparmio nonché obbligazioni ex art. 2410 del codice civile. =====

ART. 10 - LE AZIONI =====

1- Le azioni sono nominative e conferiscono al loro possessore uguali diritti. =====

2- Le azioni sono indivisibili e ognuna di esse dà diritto ad un voto in assemblea. La società non ha obbligo di emettere titoli azionari. Essa può emettere certificati provvisori sottoscritti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dall'Amministratore Unico. =====

3- In sede di aumento di capitale sociale, i soci hanno diritto di opzione nella sottoscrizione di azioni di nuova emissione, in proporzione al numero delle azioni possedute rilevabile dall'iscrizione nel libro soci alla data di deliberazione dell'aumento di capitale sociale. =====

4- La società previa delibera assembleare, può provvedere all'acquisto di azioni

proprie in conformita' degli articoli 2357, 2357 bis, ter, quater del Codice Civile. =====

ART. 11 - PRELAZIONE =====

1 - Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito e di liberalita', le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione su nuove azioni emesse, in caso di aumento del capitale sociale, deve previamente, a mezzo lettera raccomandata R.R. da inviare al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero all'Amministratore Unico, dare comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita e se la prelazione puo' essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli. =====

2 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero l'Amministratore Unico, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della proposta di vendita, provvede a darne comunicazione scritta a tutti i soci. =====

3 - I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono informare a mezzo di lettera raccomandata R.R. indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero all'Amministratore Unico, la propria incondizionata volonta' di acquistare, in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero l'Amministratore Unico, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, provvede ad informare l'offerente e tutti i soci a mezzo di lettera raccomandata R.R. delle proposte di acquisto pervenute. =====

4 - Nel caso in cui l'offerta venga accettata da piu' soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita, sono ad essi attribuiti in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della societa'. =====

5 - Qualora le azioni poste in vendita non trovino collocamento tra i soci secondo le predette modalita', l'assemblea degli azionisti potra' autorizzarne l'acquisto a nome della societa' tenute presenti le disposizioni dell'art. 2357 del codice civile. =====

6 - Esaurita negativamente la procedura di cui sopra le azioni potranno essere alienate a terzi. =====

7 - La cessione di azioni dovra' avvenire previa autorizzazione dell'organo amministrativo e dopo aver svolto una selezione intesa ad individuare i soggetti piu' idonei in base ai seguenti elementi: =====

- affidabilita' tecnica degli aspiranti desunta principalmente dallo svolgimento pluriennale di attivita' previste nello scopo sociale; =====

- affidabilita' finanziaria desunta da indici certi e documentabili. =====

8 - Il trasferimento delle azioni, visto l'art.2 comma 1 del presente statuto, e' consentito solo a favore di enti pubblici. =====

I trasferimenti compiuti in violazione di quanto al precedente capoverso sono nulli ai sensi dell'art.1418 comma 1 c.c.. =====

ART. 12 - RECESSO DEL SOCIO =====

1 - Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso alle seguenti deliberazioni: =====

- modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attivita' sociale; =====

- trasformazione della societa'; =====

- trasferimento della sede fuori dal territorio italiano; =====

- revoca dello stato di liquidazione; =====

- modifica delle clausole statutarie concernenti il diritto di voto; =====

- modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso. =====

- la proroga del termine; =====

- l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.
2 - Per le modalità relative all'esercizio del diritto di recesso si rinvia alle norme del codice civile. =====

Art. 13 - DIREZIONE E COORDINAMENTO - CONTROLLO ANALOGO. =====

1. Oltre ai normali controlli spettanti ai soci delle società di capitali ai sensi del codice civile, la società è soggetta alla direzione e coordinamento del socio Comune di Salerno che li esercita verificando i profili gestionali, economici, patrimoniali e finanziari dell'attività svolta dalla società, nonché l'esattezza, la regolarità e l'economicità dell'amministrazione societaria. =====

2. Il controllo analogo esercitato dal socio unico è effettuato attraverso i propri organi ed uffici con le modalità indicate nel disciplinare sul controllo analogo, al quale si compie integrale rinvio, ispirato ai seguenti criteri fondamentali: =====

a) controllo preventivo finalizzato a garantire un potere di ingerenza e condizionamento sulla gestione societaria mediante previsione, nei documenti programmatici dell'Ente, degli indirizzi strategici e gestionali e preventiva verifica degli atti fondamentali della gestione societaria con poteri di veto e/o indirizzi vincolanti alla loro approvazione; =====

b) controllo concomitante finalizzato a garantire adeguati strumenti volti a monitorare lo stato di attuazione degli obiettivi strategici e gestionali assegnati e degli eventuali scostamenti, mediante previsione di relazioni periodiche e possibilità di fornire indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria; =====

c) controllo successivo finalizzato alla verifica, in fase di approvazione del rendiconto, dei risultati raggiunti e possibilità di fornire indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva. =====

d) previsione di revoca degli amministratori societari che ritardino o impediscano il corretto esercizio dei poteri di vigilanza, coordinamento e di indirizzo. =====

3. I rapporti tra la società ed il socio unico per lo svolgimento delle attività alla stessa affidate sono regolati da appositi contratti di servizio, stipulati previa approvazione dell'organo competente, nei quali sono disciplinati i contenuti tecnici ed i livelli qualitativi del servizio, le modalità di svolgimento delle prestazioni, i corrispettivi delle stesse, gli strumenti e le modalità di esercizio dei poteri di indirizzo, coordinamento e controllo delle prestazioni rispetto ai livelli fissati, le cause di risoluzione e recesso, le sanzioni in caso di non conformità delle prestazioni o di inadempimento contrattuale;

4. La società deve indicare negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 2497 bis l'ente alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta. =====

5. Per l'acquisto di beni, servizi e lavori la società osserva la disciplina prevista dal Codice dei contratti pubblici e dai regolamenti attuativi; =====

6. La società stabilisce con regolamenti interni i criteri e le modalità per il reclutamento del personale, sia a tempo determinato che indeterminato, nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità nonché dei principi della pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; =====

7. La società non può corrispondere al personale dirigente nonché, ove presente, al Direttore Generale indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge e il trattamento economico dagli stessi percepito è contenuto nei parametri della dirigenza pubblica locale. =====

ART. 14 - ORGANI DELLA SOCIETA' =====

Sono organi della società: =====

- L'assemblea dei soci; =====

- L'Amministratore Unico; =====
- Il Consiglio di Amministrazione; =====
- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione; =====
- Il Collegio Sindacale. =====

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali. =====

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. =====

E' consentita nei soli casi previsti dalla legge la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta. Ai componenti di tal comitati non potrà comunque essere riconosciuta alcuna remunerazione complessivamente superiore al 30% del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto. =====

ART. 15 - ASSEMBLEA DEI SOCI =====

1- L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità della legge e dello statuto, obbligano tutti i soci, ancorche' assenti o dissenzienti. =====

2- Fatte salve le disposizioni di legge, il rappresentante del Comune di Salerno in seno all'assemblea ordinaria partecipa alla discussione ed alla votazione, senza ulteriore e preliminare specifico mandato, su tutte le competenze dell'assemblea stessa. =====

ART. 16 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA =====

1- L'assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dall'Amministratore Unico ed in sua assenza o in caso di impedimento, dal Vice Presidente, se nominato ed in mancanza da persona designata dall'assemblea stessa a maggioranza assoluta dei presenti. =====

2- L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, salvo che tale ufficio sia assunto da un notaio ai sensi di legge. =====

3- Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la validità dell'assemblea. =====

4- Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario e tale verbale deve indicare: =====

- la data dell'assemblea; =====
- l'identità dei partecipanti e il capitale sociale da ciascuno rappresentato; =====
- le modalità ed i risultati della votazione; =====
- l'identità dei votanti, con la precisazione se abbiano votato a favore, contro o se si siano astenuti. =====

5 - Ogni socio ha diritto di esprimere nelle assemblee un voto per ogni azione posseduta. =====

ART. 17 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA =====

1 - L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. =====

2 - Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria: =====

- l'approvazione del bilancio, dei programmi, delle relazioni previsionali e programmatiche e dei piani finanziari; =====
- la nomina e revoca degli Amministratori, del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dell'Amministratore Unico, dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale, fatta salva la riserva delle nomine ex art. 2449 c.c. nel rispetto degli artt. 30 e 35 del presente Statuto; =====

- la determinazione del compenso degli Amministratori e dei Sindaci; =====
- la deliberazione sugli altri oggetti sottoposti al suo esame dall'organo amministrativo; in particolare, qualora l'organo amministrativo ne abbia fatta richiesta, esprime pareri sull'assunzione di nuove attivita' o servizi connessi a quelli oggetto della societa', sulla partecipazione a societa' di capitali, sulle spese che impegnano la societa' per gli esercizi successivi, sugli acquisti e sulle alienazioni immobiliari e relative permutate; =====
- l' approvazione del documento programmatico triennale e altri documenti programmatici predisposti sulla base degli indirizzi forniti dall'Amministrazione Comunale; =====
- l'approvazione di regolamenti interni e delle norme generali per l'esercizio delle attività ===== sociali; =====
- le definizioni di indirizzi, obiettivi ed istruzioni vincolanti per l'attività dell'Amministratore Unico ovvero del Consiglio di Amministrazione, ove nominato; ==
- la nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; =
- l'approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza. ===

ART. 18 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA =====

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria: =====

- le modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo; =====
- la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori; =====
- l'emissione delle obbligazioni; =====
- lo scioglimento della societa'; =====
- le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto. =====

ART. 19 - TRASMISSIONE DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI AL COMUNE DI SALERNO =====

Copia delle deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono inviate, a titolo informativo, al Comune di Salerno a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dell'Amministratore Unico. =====

ART. 20 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA =====

1 - L'assemblea, fermo quanto previsto dall'art. 37 comma 3, e' convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. =====

2 - E' inoltre convocata ogni volta che l'organo amministrativo lo ritenga opportuno e quando ne e' fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. =====

3 - L'assemblea è convocata mediante avviso comunicato ai soci con nota Raccomandata R.R. almeno 8 giorni prima dell'adunanza. =====

ART. 21 - ASSEMBLEA IN SECONDA ED ULTERIORE CONVOCAZIONE =====

1 - Se il giorno per la seconda convocazione non e' indicato nell'avviso, l'assemblea di seconda convocazione deve essere riconvocata entro 30 giorni dalla data indicata per l'assemblea di prima convocazione. =====

2 - L'assemblea di ulteriore convocazione non puo' tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione. =====

ART. 22 - ASSEMBLEA TOTALITARIA =====

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea e' regolarmente costituita quando e' rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo. Tuttavia in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti

può opporsi alla discussione di argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. =====

ART. 23 - ASSEMBLEA ORDINARIA =====

1 - L'assemblea ordinaria in prima convocazione e' regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. =====

2 - L'assemblea ordinaria in seconda convocazione e' regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti. =====

3 - L'assemblea ordinaria delibera con la maggioranza assoluta delle quote di capitale rappresentato. =====

ART. 24 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA =====

1 - L'assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale. =====

2 - In seconda convocazione l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino piu' della meta' del capitale sociale. =====

ART. 25 - PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA =====

1 - Per aver diritto ad intervenire all'assemblea i soci, anche se risultano regolarmente iscritti nel libro soci, devono depositare, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, le loro azioni presso la sede sociale o presso gli Istituti di Credito indicati nell'avviso di convocazione. =====

2 - Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare a mezzo delega scritta, con osservanza del disposto e dei limiti dell'art. 2372 del Codice Civile. =====

ART. 26 - COMPUTO DEI QUORUM =====

Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; =====

le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera. =====

ART. 27 - RINVIO DELL'ASSEMBLEA =====

I soci intervenuti che riuniscono un terzo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea di non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti dell'ordine del giorno. =====

ART. 28 - NOMINA E SOSTITUZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO =====

1 - Gli Amministratori durano in carica per tre anni e, fermo il disposto dell'art. 2383 del codice civile, sono rieleggibili. =====

L'assemblea fissa il loro eventuale compenso. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

2 - I consiglieri di nomina diretta di cui al successivo art.30 possono essere revocati e sostituiti in ogni momento dal Sindaco del Comune di Salerno. =====

3 - Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o piu' Amministratori, fino ad un numero comunque inferiore alla maggioranza dei componenti l'organo amministrativo, i componenti restati in carica, purché la maggioranza di questi ===== risulti costituita da nominati dell'Assemblea nel rispetto del successivo art.30, provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Resta ferma la riserva di nomina ex art. 2449 c.c. e l'osservanza di quanto previsto dal successivo art. 30.. =====

ART. 29 - AMMINISTRAZIONE =====

1. La società è amministrata, di norma, da un Amministratore unico, ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, quest'ultimo nominato nel rispetto dei criteri stabiliti da apposito decreto adottato dal Presidente

del Consiglio dei Ministri, nonché dei criteri individuati dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120. =====

Laddove nominato, il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno un Presidente, nonché un Vicepresidente. Tale ultima carica viene prevista e attribuita, escluso ogni compenso aggiuntivo, al solo e unico scopo di designare il sostituto del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. =====

L'Assemblea potrà altresì adottare uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dal libro V del codice civile. In tal caso il numero complessivo dei componenti degli organi di amministrazione e controllo non dovrà essere superiore a cinque. =====

2 - Gli amministratori nominati in sostituzione di quelli cessati dalla carica assumono l'anzianità di nomina di quelli sostituiti. =====

3 - Nel periodo intercorrente fra la data di decadenza per scaduto triennio di carica e quella dell'accettazione della carica da parte degli amministratori di nuova elezione, il Consiglio decaduto continua ad esercitare tutti i poteri previsti dalla legge e dal presente statuto senza limitazione alcuna, così come restano immutate le attribuzioni del Consiglio medesimo. =====

ART. 30 NOMINA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO =====

1 - Il Sindaco del Comune di Salerno, ai sensi sia dell'art. 2449 Codice Civile, sia dell'art.50 comma 8 D.Lgs 267/00, nomina l'Amministratore Unico ovvero in alternativa il Presidente del Consiglio di Amministrazione. =====

2 - E' comunque riservata al Sindaco del Comune di Salerno la nomina della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione. =====
I restanti membri vengono nominati dall'Assemblea dei soci. =====

3 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione fissandone la data e gli argomenti da porre all'ordine del giorno; controlla la regolarità della gestione della società riferendone al Consiglio; =====
attua le deliberazioni del Consiglio. =====

4 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero l'Amministratore Unico salvo quanto previsto dal successivo art. 31 ha la rappresentanza della società di fronte ai terzi. In caso di impedimento, il Presidente ove non sia nominato il Vice-Presidente, e' sostituito dall'Amministratore Delegato o dal consigliere a ciò delegato. =====

ART. 31 - ORGANI DELEGATI =====

1 - Il Consiglio di Amministrazione, laddove nominato, può delegare le proprie attribuzioni, o parte di esse, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove previamente autorizzata dall'Assemblea. Non sono delegabili le materie espressamente riservate, per legge e/o statuto al Consiglio di Amministrazione. Ai sensi dell'art. 2449 Codice Civile, l'Amministratore Delegato, se nominato, sarà scelto tra i Consiglieri nominati dal Sindaco di Salerno. =====

ART. 32 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO =====

L'organo amministrativo, qualunque sia la sua struttura, e' investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezioni di sorta e particolarmente gli sono riconosciute le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge e dallo statuto in modo tassativo riservate all'assemblea dei soci. =====

ART. 33 - DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE =====

1 - Il Consiglio si riunisce nella sede della società o altrove ogni volta il Presidente lo giudichi necessario. =====

2 - La convocazione e' fatta dal Presidente con lettera raccomandata r.r. da recapitarsi almeno tre giorni prima della data prevista per la riunione a ciascun amministratore e sindaco effettivo. In caso di urgenza può essere fatta per telegramma spedito almeno un giorno prima. =====

3 - Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e delibera: =====

- con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti; =====

4 - Devono, tuttavia, essere assunte con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei consiglieri in carica le deliberazioni concernenti: =====

- la determinazione degli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale; =====

- l'acquisto e la cessione di partecipazioni di controllo; =====

- la nomina o la designazione di rappresentanti della società in seno agli organi amministrativi e di controllo di società o enti al cui capitale la società partecipa. =====

5 - Il Consiglio è validamente costituito anche in assenza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri in carica e tutti i Sindaci effettivi. =====

ART.34. DIRETTORE GENERALE =====

1. L'Organo Amministrativo può nominare, qualora funzionale all'attività della società e senza che costituisca un organo della medesima, il Direttore Generale, anche tra = soggetti non legati da rapporti di dipendenza con la società, selezionati con le procedure previste dal D.Lgs. 165/2001, art. 19. A tale figura si applicherà la normativa di cui al D.Lgs. 39/2013. =====

2. Il Direttore Generale è assunto con contratto di lavoro a tempo determinato di durata massimo triennale eventualmente rinnovabile e percepisce un trattamento economico determinato con riferimento ai parametri della dirigenza pubblica locale. ==

3. Il Direttore Generale esercita, sotto la direzione e vigilanza dell'Organo Amministrativo, i compiti di gestione della società e quelli relativi all'organizzazione ed al funzionamento della stessa in esecuzione delle direttive o di specifiche deleghe dell'Organo Amministrativo. =====

4. Il Direttore Generale, in particolare, sovrintende: =====

a) all'attività tecnica, amministrativa e finanziaria dell'azienda e alla vigilanza in ordine alla conformità degli atti aziendali rispetto alle disposizioni di legge, allo statuto e agli indirizzi formalizzati dal socio pubblico; =====

b) alla predisposizione degli atti e dei provvedimenti sottoposti all'approvazione dell'Organo Amministrativo e ne esegue le direttive e determinazioni; =====

c) all'elaborazione del bilancio, della relazione previsionale e programmatica, dell'organigramma, dei programmi, dei piani finanziari ed industriali; =====

d) all'invio ai soci di quanto previsto nell'articolo 13 del presente statuto onde consentire agli stessi i controlli preventivi, strategici, contestuali e posteriori sulla società; =====

e) all'organizzazione e alla disciplina degli uffici, con poteri disciplinari e di proposta all'Organo Amministrativo in materia di assunzioni, promozioni e revoca. =====

5. L'Organo Amministrativo può delegare al Direttore Generale: =====

a) funzioni particolari di rilevanza esterna per specifiche materie e per periodi determinati, con l'obbligo di relazionare allo stesso periodicamente come precisato nell'atto di delega; =====

b) ordinativi di spesa e di pagamento per importi fino al valore di euro 40.000,00 (quarantamila/00)." =====

ART. 35 - COLLEGIO SINDACALE =====

1 - Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,

- amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. =
- 2 - L'assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre effettivi ivi compreso il Presidente e da due supplenti, e determina il compenso agli stessi spettante. =====
- 3 - Al Sindaco del Comune di Salerno spetta, ai sensi sia dell'art.2449 Codice Civile, sia dell'art.50 comma 8 del D.Lgs 267/00 la nomina del Presidente e della maggioranza dei membri effettivi. =====
- 4 - Per tutta la durata del loro incarico, i Sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 c.c., poiché la perdita di tali requisiti comporta la decadenza del Sindaco e la sua sostituzione. =====
- 5 - Il Collegio Sindacale dura in carica per tre anni e si riunisce almeno ogni 90 giorni.
- 6 - Il Collegio Sindacale e' regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. =====

ART. 36 - CONTROLLO CONTABILE =====

- 1 La revisione legale dei conti è affidata ad una società di revisione iscritta nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e nominata dall'Assemblea. Tale società in particolare: =====
- verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; =====
 - verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se e' conforme alle norme che lo disciplinano; =====
 - esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio. =====
- 2 - L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. =====

ART. 37 - BILANCIO ED UTILI =====

- 1 - L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. =
- 2 - L'organo amministrativo provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale. =====
- 3 - Qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano, l'assemblea che approva il bilancio potrà essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. =====
- 4 - Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci, salvo che l'assemblea non deliberi diversamente. =====
- 5 - Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dalla società a decorrere dal giorno che viene annualmente fissato dalla stessa. =====
- 6 - I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili sono prescritti a favore della società. =====

ART. 38 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE =====

- La società si scioglie per le cause previste dalla legge (art. 2484 c.c.). =====
- In tutte le ipotesi di scioglimento l'organo amministrativo deve effettuare senza indugio gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge. =====
- L'assemblea fissa, ai sensi del codice civile, le modalità della liquidazione e provvede alla nomina ed, eventualmente, alla sostituzione dei liquidatori fissandone i poteri e i compensi. =====

ART. 39 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA =====


- Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra soci e la società dovrà essere risolta da un Arbitro nominato dal Presidente del Tribunale ove ha sede la

societa'. =====

ART. 40 – CLAUSOLA FINALE =====

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni in materia contenute nel codice civile e nelle altre leggi. =====

F.TO RAFFAELE FIORILLO - GIUSEPPE MONICA NOTAIO. =====

A handwritten signature in black ink, consisting of a long vertical stroke followed by several horizontal and diagonal strokes, resembling a stylized 'M' or 'N'.